

N. R.G. 5434/2016



riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati

dott.ssa Annamaria Casadonte

Presidente

dott.ssa Luisa Poppi

giudice

dott.ssa Simona Di Paolo

giudice rel.

ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado n. 5434/20146 R.G.A.C., rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del 15/12/2016 senza assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c., vertente

TRA

██████████, ██████████ a Reggio Emilia il 1 ██████████, elettivamente domiciliato in Reggio Emilia, via ██████████ presso lo studio dell'avv. ██████████ che lo difende giusta procura in calce del ricorso introduttivo

-ricorrente-

con l'intervento del Pubblico Ministero.

CONCLUSIONI DELLE PARTI

All'udienza del 15/12/2016 il ricorrente ha precisato le conclusioni indicate in motivazione.

PREMESSO IN FATTO E IN DIRITTO

Con ricorso depositato il 19/9/2016 il signor ██████████ ha agito dinanzi al Tribunale di Reggio Emilia al fine di ottenere la rettifica del proprio sesso anagrafico presso l'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Reggio Emilia da maschile a femminile, con conseguente modifica del nome da ██████████ o ad A ██████████ a. A sostegno della domanda il ricorrente ha riferito di aver manifestato fin da tempo il desiderio di avere nella vita quotidiana un ruolo di genere femminile nonostante l'identità biologica maschile: da anni si mostra in pubblico con abbigliamento femminile e che già a partire



dall'anno 2013 ha cominciato ad assumere ormoni femminilizzanti, previo parere favorevole del Nosocomio "████████████████████" della AUSL "Azienda Sanitaria Locale" di ██████████

Ha fatto altresì presente che gli è stato diagnosticato una disforia di genere in conseguenza della quale è seguito dal citato nosocomio e, per quanto attiene al supporto psicologico, dal 2014, anche dalla dott.ssa ██████████ – Medico Psichiatra della AUSL di ██████████, dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze Patologiche.

Ha rappresentato, altresì, di non avere finanze sufficienti per sottoporsi ad un trattamento chirurgico di mutamento del sesso ed ha chiesto, pertanto, di essere autorizzato anche all'immediata attribuzione di sesso e nome femminile, anche alla luce dei recenti orientamenti giurisprudenziali, che escluderebbero un preventivo trattamento chirurgico (Cass. 15138/2015 e Corte Cost. n. 221/2015).

All'udienza del 15/12/2016 il procuratore di parte ricorrente ha insistito per l'accoglimento del ricorso. La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione senza assegnazione dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Tribunale reputa che la domanda proposta dal signor ██████████ debba essere accolta.

Sotto il profilo normativo, la fattispecie è regolamentata dalla legge n. 164/1982, come modificata e integrata dall'art. 31 d.lgs. n. 150/11.

L'art. 1 della legge n. 164/82 prevede che «La rettificazione si fa in forza di sentenza del tribunale passata in giudicato che attribuisca ad una persona sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali».

L'art. 31 co. 4 d.lgs. n. 150/11 prescrive, invece, che «quando risulta necessario un adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento medico-chirurgico, il tribunale lo autorizza con sentenza passata in giudicato».

Premesso che il sesso anagrafico viene attribuito al momento della nascita in base a un esame morfologico degli organi genitali (artt. 28 ss. DPR n. 396/00), può darsi il caso – come nella specie – di una non coincidenza tra il dato biologico e quello psicologico ossia una disforia di genere.



In tali ipotesi si è di fronte ad un individuo transessuale ovvero colui che «secondo la dottrina medico-legale, viene considerato il soggetto che, presentando i caratteri genotipici e fenotipici di un determinato sesso (ma alcuni autori preferiscono parlare di "genere") sente in modo profondo di appartenere all'altro sesso (o genere), del quale ha assunto l'aspetto esteriore ed adottato i comportamenti e nel quale, pertanto, vuole essere assunto a tutti gli effetti ed a prezzo di qualsiasi sacrificio» (Corte Cost. n. 161/85).

Nella specie, l'odierno ricorrente, si è già sottoposto alla terapia ormonale prescritta dal dott. [REDACTED] del Nosocomio [REDACTED] e, dalla documentazione presente in atti emerge, in particolare, che attualmente presenta caratteri sessuali primari di natura femminile.

Le relazioni redatte dai medici del Dipartimento di Salute Mentale della AUSL di Reggio Emilia, dott.ssa [REDACTED] e dal dott. [REDACTED] confermano, inoltre, che ad esito del percorso psico-diagnostico intrapreso presso la struttura sanitaria il signor [REDACTED] è affetto da un disturbo dell'identità di genere riconducibile all'assenza dei caratteri sessuali femminili, come pure rappresentato dal dott. [REDACTED]. I medici, nel contempo, danno atto che la condizione esistenziale del paziente – già sottoposto, peraltro, a terapie ormonali femminilizzanti e ad intervento alle corde vocali – richiede la riattribuzione anagrafica del sesso, anche al fine di consentire allo stesso un più sereno inserimento nel mondo del lavoro, dopo il licenziamento come disegnatore presso un'azienda in cui aveva da sempre lavorato con apparente identità maschile.

All'udienza del 15/12/2016 il signor [REDACTED] ha manifestato l'intenzione di procedere in questo senso senza possibilità di fraintendimenti.

All'esito del percorso psichiatrico intrapreso con la dott.ssa [REDACTED] di Reggio Emilia, è emerso infatti, quanto al piano psicologico, che l'odierno attore manifesta «una identità di genere femminile, con orientamento sessuale coerente con l'identità (eterosessuale)».

Quanto alla richiesta avanzata dal ricorrente a che il Collegio disponga la rettifica dell'attribuzione di sesso, ordinando all'ufficiale di stato civile del comune dove è stato compilato l'atto di nascita, di procedere in conformità, a prescindere dal trattamento chirurgico, è necessario stabilire se la normativa in tema di rettifica di attribuzione di sesso di cui alla legge n. 164/1982, come modificata dall'art. 31 d.lgs. n. 150/11, consenta l'accoglimento della domanda di rettifica anche in assenza di un già autorizzato e compiuto intervento demolitorio-ricostruttivo degli organi genitali.



L'art. 1 della legge n. 164/82 subordina espressamente l'accoglimento della domanda di rettifica dello stato civile a intervenute modifiche dei caratteri sessuali del richiedente, senza specificare tuttavia se possa ritenersi sufficiente una modifica dei caratteri sessuali secondari (quali la diversa distribuzione dei peli e dell'adipe; il diverso sviluppo muscolare; il timbro di voce; la diversa crescita del seno), per il cui adeguamento sarebbe in ipotesi sufficiente una cura ormonale, ovvero sia richiesta comunque una modifica dei caratteri sessuali primari (organi genitali e riproduttivi) per i quali è invece necessario il ricorso alla chirurgia.

Secondo l'interpretazione tradizionalmente seguita in giurisprudenza, l'accoglimento della domanda sarebbe sempre subordinato alla preventiva demolizione (totale o parziale) dei caratteri anatomici primari.

Tale orientamento si fonda, in primo luogo, sulla considerazione che solo i caratteri anatomici primari e non anche a quelli secondari caratterizzerebbero in maniera inconfutabile il genere, di talché sarebbe sempre richiesta una loro inversione.

Soccorre poi il dato normativo dell'art. 31 co. 4 cit.: l'utilizzo dell'espressione «quando risulta necessario» riferita al trattamento chirurgico demolitorio o ricostruttivo, viene intesa nel senso che l'intervento sia pregiudiziale rispetto alla rettifica del sesso salvo nelle ipotesi in cui, prima dell'entrata in vigore della legge, l'interessato lo avesse già effettuato.

In senso contrario, il riconoscimento del valore costituzionale del diritto all'identità sessuale, ricompreso nel novero dei diritti della personalità di cui all'art. 2 cost. (Cort. Cost. n. 161/85), porta a ritenere che la sua piena esplicazione sia ingiustificatamente limitata dalla pretesa di subordinarne il riconoscimento sociale ad un trattamento chirurgico al punto invasivo da pregiudicare, in ipotesi, un altro diritto di pari rango costituzionale, qual è quello alla salute (art. 32 cost.).

A tale considerazione si devono considerare i recenti orientamenti giurisprudenziali, secondo cui l'intervento chirurgico modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari non deve considerarsi obbligatorio, ai fini della rettificazione del sesso nei registri dello stato civile (Cass. n. 15138/2015), atteso che la stessa Corte Costituzionale, nel dichiarare non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 comma 1 della legge n. 164 del 1982 ha sostenuto che la norma, così come formulata e riferendosi genericamente ad "intervenute modificazioni dei caratteri sessuali", lascia all'interprete il compito di definire il confine delle modificazioni e delle modalità attraverso le quali



realizzarle, sicché la mancanza del riferimento testuale alle modalità (chirurgiche, ormonali, o conseguenti ad una situazione congenita), attraverso cui può compiersi il cambiamento di sesso, esclude la necessità del trattamento chirurgico (Corte Cost. 221/2015).

Il mutato indirizzo giurisprudenziale pare quindi fornire un'interpretazione differente dell'art. 31 co. 4 cit., nel senso che la necessità dell'intervento chirurgico debba essere intesa esclusivamente in funzione del benessere psicofisico dell'interessato e non già invece in funzione dell'accoglimento della domanda di rettifica anagrafica.

Quest'ultima domanda può trovare accoglimento, invece, anche in assenza di un già compiuto intervento chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali primari, laddove sia accertato un disturbo di identità di genere, accompagnato da già intervenute modifiche dei caratteri sessuali del richiedente, anche solo di tipo secondario, per effetto di (pur invasivi) cicli di terapie ormonali.

Tali conclusioni sono già state peraltro condivise anche dalla giurisprudenza di merito in casi del tutto analoghi a quello in esame (cfr. in particolare Tribunale Bari 10 marzo 2016; Tribunale Savona 30 marzo 2016; Trib. Reggio Emilia 27 luglio 2016).

Per i motivi sopra esposti, deve quindi essere accolta la domanda attorea di rettificazione di attribuzione di sesso, da maschile a femminile, con conseguente ordine all'ufficiale di stato civile del comune di nascita di effettuare la rettificazione di attribuzione del sesso nel relativo registro, con il cambiamento del nome da [REDACTED]

Il peculiare oggetto del procedimento e la mancata opposizione dei convenuti giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale ordinario di Reggio Emilia, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 5434/2016 del R.G.A.C., respinta ogni diversa domanda, eccezione o deduzione, così provvede:

- ordina all'ufficiale di stato civile del comune di Reggio Emilia di effettuare la rettificazione di attribuzione del sesso anagrafico da maschile a femminile nel relativo registro, con il cambiamento del nome da [REDACTED]
- compensa tra le parti le spese di lite.



Sentenza n. 55/2017 pubbl. il 17/01/2017
RG n. 5434/2016
Repert. n. 99/2017 del 17/01/2017

Reggio Emilia, 12/1/2017

il giudice estensore
dott.ssa Simona Di Paolo

il Presidente
dott.ssa Annamaria Casadonte

